

# BANCHIERI, POLIZIOTTI, ORA ANCHE FISCALISTI?



■ Era venerdì 13 dicembre, quando il Consiglio federale ha proposto, con un Messaggio di un centinaio di pagine, la revisione di molte norme legali, fra le quali una costituisce

un'ulteriore pesante restrizione alla portata del segreto bancario e del segreto d'affari, nei confronti dei contribuenti svizzeri e stranieri. Infatti, i Pubblici ministeri svizzeri diventano competenti per indagini bancarie riguardanti anche il riciclaggio del provento di delitti fiscali gravi. Un'altra mazzata al segreto bancario. Di chi è la colpa? Stavolta è l'OCSE, la cui agenzia specializzata antiriciclaggio Groupe d'Action Financière/GAFI, il 16 febbraio dell'anno scorso, approvò la modifica in tal senso del decalogo internazionale antiriciclaggio. La Delegazione svizzera per anni si batté contro questa estensione, ed è riuscita perlomeno ad ottenere due importanti concessioni: da un lato che l'arma del riciclaggio fosse riservata, invece che a tutti i reati fiscali, solamente ai delitti fiscali gravi (serious tax crimes) ed inoltre, che la definizione degli stessi, invece che essere pronunciata dall'OCSE, venisse lasciata alla competenza del Parlamento dei singoli Paesi. In Svizzera, autorità politiche, banche e partiti politici sono unanimi nella strategia della conformità mondiale: si compiono dei progressi nella lotta contro l'evasione fiscale esclusivamente se anche a livello planetario. E' appunto in questo senso che si muove l'OCSE, anche mediante la sua nuova Raccomandazione antiriciclaggio, secondo cui la punibilità del riciclaggio deve estendersi, in tutti i Paesi, anche al provento dei delitti fiscali gravi.

La soluzione proposta dal Consiglio federale ha dovuto tenere conto delle numerose critiche già espresse nei confronti dell'avamprogetto ed ora dovrà passare allo scrutinio dei parlamentari. C'è fretta, ammonisce il Governo: «Nel 2015 la Svizzera sarà nuovamente oggetto di una valutazione da parte del GAFI». Il Consiglio federale propone di completare l'art. 305bis del Codice penale, che punisce il riciclaggio dei valori patrimoniali che l'autore sa o deve presumere provenire da un crimine o - secondo la proposta di revisione - da un delitto fiscale qualificato. Per la definizione si rinvia a quella della frode fiscale, ossia del delitto fiscale commesso utilizzando documenti falsi, come per esempio bilanci, contratti, fatture, attestati di salario e simili. Recentemente, esaminando la definizione di frode

fiscale nell'ambito delle rogatorie americane, la giurisprudenza federale ha allargato il concetto di frode anche all'utilizzazione di costruzioni societarie abusive. Poiché la punibilità per riciclaggio deve essere limitata alla criminalità più importante, il progetto governativo prevede che l'imposta sottratta debba ammontare ad almeno 200 mila franchi per ogni periodo fiscale, ossia, in generale, annualmente. Siccome le norme applicabili, alle quali rinvia la nuova norma antiriciclaggio, sono quelle previste dalla legislazione federale sulle imposte dirette, si dovrebbe concludere che la frode riguardante altri tipi di imposta, come per esempio le imposte di successione, non dovrebbe entrare in linea di conto per la punibilità del riciclaggio di carattere fiscale. Di conseguenza, dovrebbero diventare punibili soltanto le frodi fiscali grazie alle quali sia stato conseguito un risparmio fiscale indebito, sottraendo all'imposizione, grosso modo, almeno 600 mila franchi di reddito. A prima vista, sembra relativamente facile. Ma attenzione, poiché il progetto governativo va a toccare proprio una norma del Codice penale, che ha pertanto valenza assoluta. Ecco allora che il calcolo si riferisce non soltanto ai contribuenti ed alle imposte svizzere, bensì anche ai contribuenti e alle imposte straniere, che conoscono regimi già abbastanza eterogenei in Europa occidentale, ma che possono essere veramente molto divergenti per quei clienti di banche svizzere che sono sottoposti alla sovranità fiscale di Paesi dell'Europa orientale

oppure di altri continenti. Già le banche protestarono contro la forzata trasformazione in agenti di polizia dovuta all'introduzione dell'obbligo di comunicazione di ogni fondato sospetto riguardante l'origine criminale di averi patrimoniali depositati dalla clientela.

Ecco che ora il banchiere, da poliziotto, dovrà anche trasformarsi in fiscalista. Infatti, poiché il progetto governativo estende l'obbligo di comunicazione, già vigente a carico delle banche in favore dell'Ufficio federale di comunicazione, anche ai suddetti delitti fiscali gravi, ecco che il funzionario di banca, come pure tutti gli altri intermediari finanziari, ossia fiduciari, commercialisti, gestori di patrimoni, broker e simili, saranno tenuti all'obbligo di comunicazione, allorché sappiano o debbano presumere sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali coinvolti in una relazione d'affari possano provenire, oltre che da un crimine, anche da un delitto fiscale grave. Ovviamente, i medesimi principi si applicano anche agli analoghi delitti fiscali gravi commessi nella fiscalità indiretta, dove però già dal febbraio 2009, questo tipo di frodi era già punito come crimine, per cui, di conseguenza già da allora era punibile il riciclaggio del provento di queste frodi fiscali. Pertanto, già da allora, vigeva l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale antiriciclaggio. Ma le nuove regole renderanno ancora più complessa l'attività su quelle piazze bancarie e finanziarie all'esterno dell'Unione europea.

\* avvocato